

Legge 5 marzo 2001, n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”.

L'art. 13, comma 2 introduce una innovazione nella disciplina delle imprese artigiane, riconoscendo la relativa qualifica alle società a responsabilità limitata con pluralità di soci.

Tale riconoscimento è effettuato nei confronti di società costituite ed esercitate per gli scopi e nei limiti dimensionali previsti dalla legge per le imprese artigiane, sempreché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti (assemblea e consiglio di amministrazione).

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 marzo 2001 “Attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 6 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001)”.

A decorrere dal 1° aprile 2001, i lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano maturato i requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di anzianità, di cui alla tabella B allegata alla legge n. 335/1995, come modificata ai sensi dell'art. 59, commi 6 e 7 dalla legge n. 449/1997, hanno la facoltà di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti ed alle forme sostitutive della medesima.

A tal fine i lavoratori devono impegnarsi a posticipare di almeno due anni l'accesso al pensionamento, ovvero fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia qualora intervenga prima della scadenza del biennio, e stipulare con il datore di lavoro un contratto a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.

Con l'esercizio della predetta facoltà, che è esercitabile più volte e dopo un primo periodo, anche per una durata inferiore ai due anni, viene meno l'obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro.

Nei confronti dei lavoratori che si sono avvalsi della facoltà in parola, all'atto del pensionamento il trattamento liquidato risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di posticipo sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data, fatti salvi gli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti.

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

Il testo unico è un provvedimento normativo emesso in base alla previsione contenuta nell'art. 15 della legge n. 53/2000.

Esso riproduce organicamente una serie di disposizioni preesistenti, abrogandone alcune ed apportando rilevanti integrazioni.

Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo.

L'art. 4 ha disciplinato le assunzioni in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo prevedendo che, in sostituzione dei lavoratori assenti, il datore di lavoro può, nel rispetto delle relative disposizioni di legge, assumere personale sia con contratto a tempo determinato che con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Tali assunzioni possono avvenire anche con un anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, ovvero con un anticipo superiore, se contemplato dalla contrattazione collettiva.

La norma ripropone, inoltre, lo sgravio contributivo del 50 per cento, già previsto dall'art. 10 della citata legge n. 53/2000, in favore delle aziende con meno di venti dipendenti e, nel caso in cui la sostituzione avvenga con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Tale sgravio si applica anche alle aziende in cui operano le lavoratrici autonome per l'assunzione di lavoratori, con contratto a tempo determinato o di lavoro temporaneo, in caso di maternità delle lavoratrici suddette.

I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Riposi e permessi per i figli con handicap grave.

L'art. 42 tratta dei riposi e permessi ai genitori per i figli con handicap grave ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/1992 e del congedo straordinario di due anni, di cui all'art. 80, comma 2, della legge n. 338/2000.

L'innovazione introdotta chiarisce che i riposi, i permessi ed i congedi previsti dalle norme sopracitate spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha titolo alle agevolazioni in parola anche quando l'altro genitore non svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o maggiore età del figlio portatore di handicap grave, con diversa disciplina per quanto attiene ai figli maggiorenni non conviventi con il richiedente.

Legge 27 marzo 2001, n. 122 “Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale”.

Art. 21 Condoni previdenziale.

Le imprese del settore agricolo, di cui all'art. 76, comma 1, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni, che a seguito della presentazione di domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per contributi previdenziali ed assistenziali hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 11 aprile 2001 “Costituzione del comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa, di cui all'art. 1, del decreto interministeriale 28 settembre 2000, n. 351”.

E' stato costituito, per un biennio, presso l'INPS il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il Comitato è stato insediato in data 21 maggio 2001.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 aprile 2001 “Attuazione dell’art. 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in favore dei lavoratori che risultano aver svolto prevalentemente mansioni particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura”.

Il decreto di attuazione dell’art. 78 della legge n. 388/2000 prevede le modalità di attestazione dello svolgimento, da parte dei lavoratori, di attività particolarmente usuranti ed i criteri per il riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente le predette mansioni.

Al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni di che trattasi, gli interessati devono presentare all’ente previdenziale di appartenenza, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, a pena di decadenza, domanda corredata da una documentazione atta a comprovare oggettivamente l’espletamento di tali mansioni sulla base degli elementi tratti dalla busta paga e dal libretto del lavoro relativi al periodo a cui si riferisce il beneficio, dichiarazione del datore di lavoro attestante le mansioni specifiche svolte dal lavoratore nel periodo cui si riferisce la richiesta del beneficio e la prevalenza della mansione particolarmente usurante e la dichiarazione dell’ufficio del lavoro o di altra autorità competente.

Sono previste disposizioni che estendono il diritto anche ai lavoratori esposti alle alte temperature.

Le domande potranno essere presentate anche in costanza del rapporto di lavoro, il provvedimento assunto dagli enti previdenziali sulle domande stesse dovrà

essere comunicato nel più breve tempo possibile ed i lavoratori, al fine del conseguimento della pensione, dovranno cessare l'attività lavorativa dipendente.

I benefici derivanti dall'attuazione della norma in parola possono essere riconosciuti per mansioni particolarmente usuranti svolte nel periodo compreso tra l'8 ottobre 1993 ed il 31 dicembre 2001 ed a condizione che i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2001 ed in ogni caso entro i limiti della disponibilità previsti dall'art. 78 della legge n. 388/2000.

Le domande di accesso alle prestazioni sono prese in esame e definite dagli enti interessati dando priorità alla maggiore età anagrafica ed, in caso di pari età, alla maggiore anzianità contributiva.

Direttiva n. 1/2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 19 aprile 2001 “Direttiva in materia di riduzione delle sanzioni civili connesse ad inadempienze contributive, adottata ai sensi dell’art. 16, comma 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001)”.

L'art. 116, comma 15 della legge n. 388/2000 ha introdotto un più lieve regime sanzionatorio in materia di contributi e premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

In tale contesto, ha previsto per quest'ultimi (INPS, INAIL, INPDAP, INPDAL, IPSEMA ed ENPALS) la possibilità, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, di adottare una riduzione delle sanzioni civili fino al livello degli interessi legali, secondo specifiche direttive del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La riduzione è possibile unicamente nelle seguenti ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, comunque non dovuti per evasione fiscale:

- oggettive incertezze connesse a diversi orientamenti giurisprudenziali;
- fatto doloso di terzo;
- crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni aziendali.

Per quest'ultima ipotesi la direttiva precisa che la riduzione potrà interessare unicamente un periodo contributivo di un anno, per il caso di crisi, ovvero di due anni, per gli altri casi.

Nei casi in parola, le sanzioni civili potranno essere ridotte fino alla misura degli interessi legali ovvero fino alla misura degli stessi interessi maggiorati del 50%.

La graduazione delle riduzione dovrà tenere conto di una serie di indicatori, tra cui anche la situazione patrimoniale complessiva del soggetto, la rilevanza delle cause che hanno determinato il mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, l'importo delle somme da recuperare.

La direttiva, inoltre, stabilisce che il potere di riduzione delle sanzioni civili continuerà ad essere esercitato, così come previsto dalla previgente normativa ed in via transitoria, dal Ministero del lavoro di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in relazione ai soli crediti in essere ed accertati al 30 settembre 2000, intendendosi per tali quelli che hanno formato oggetto di formale contestazione o di richiesta di pagamento da parte degli uffici, e relativamente alle domande pervenute al Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della direttiva sulla Gazzette ufficiale (*entro l'11 agosto 2001*).

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2001
“Differimento per l'anno 2001 dei termini di presentazione delle dichiarazioni
e di effettuazione dei versamenti nonché di presentazione delle domande
relative al regime fiscale delle attività marginali”.**

Nell'anno 2001, le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, compresa quella unificata, sono presentate tramite le banche o gli uffici postali dal 2 maggio al 31 luglio 2001.

I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni sono effettuati dal 2 maggio al 20 giugno, senza alcuna maggiorazione e dal 21 giugno al 20 luglio maggiorando l'importo dello 0,40% (*art. 1*).

I termini per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive scadono il 31 ottobre 2001, mentre

quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'anno solare 2000, scadono il 20 luglio 2001.

Le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono presentate in via telematica entro il 20 giugno 2001, mentre quelle periodiche relative al mese di aprile ed al primo trimestre dell'anno 2001 sono presentate entro il 20 luglio 2001.

Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'art. 14, comma 3 della legge n. 388/2000, per avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per l'anno 2001 è differito al 31 maggio 2001.

Decreto legge in data 3 maggio 2001, n. 158, convertito in legge n. 248 in data 2 luglio 2001 "Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali".

Art. 1. Disposizioni in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

La legge n. 388/2000, all'articolo 69, comma 6, prevede che ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, di cui all'art. 1, comma 23 della legge n. 335/1995, l'Ente previdenziale erogatore rilasci a richiesta degli interessati due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e quello retributivo e che tale opzione non possa essere esercitata prima del 1° gennaio 2003.

L'articolo in parola sopprime la proroga del diritto di opzione, ripristinando la norma a decorrere dal 1° gennaio 2001 e prevede che gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento siano valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione.

Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.

Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori sociali ed in situazioni di crisi.

Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine, nonché dall'emergenza idrica della regione Puglia, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per l'anno 2001, interventi concernenti:

1. proroghe di trattamenti di sussidi salariali;
2. sussidi del reddito nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti nei programmi predetti;
3. misure in materia di ammortizzatori sociali, quali sussidi del reddito e riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni di attività lavorativa connesse a crisi derivanti dalle encefalopatie spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione;
4. aumenti, rispettivamente, fino all'80% e fino al 20%, della misura massima dell'esonero a favore delle aziende del settore agricolo per contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento (art. 5, commi 1 e 2 della legge n. 185/1992), in relazione allo stato di emergenza idrica della regione Puglia, relativamente alle aree territoriali che presentino maggiore siccità.

Al fine di consentire un più ampio accesso agli interventi di sussidio del reddito di cui ai punti 1 e 2, i relativi trattamenti possono essere determinati in misura inferiore fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme vigenti, anche tenuto conto dei trattamenti già fruiti.

Decreto legge n. 160 in data 3 maggio 2001, convertito, con modificazioni, nella legge n. 251 in data 2 luglio 2001 “Ulteriori finanziamenti per la presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e per il Vertice di Genova”.

La legge di conversione ha inserito l'art. 1-bis. riguardante i lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, che hanno subito una riduzione o

sospensione dell'orario di lavoro tra il 16 ed il 22 luglio 2001 in conseguenza dello svolgimento dei lavori del Vertice G8, ai quali viene corrisposta un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale.

La predetta indennità è determinata nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso e comprende la contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, se spettanti.

La norma è estesa anche ai lavoratori di aziende, rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni, i quali hanno diritto all'integrazione salariale in misura pari al cento per cento della retribuzione persa, alla quale sarà commisurata la relativa contribuzione figurativa.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 9 maggio 2001 “Adeguamento dell'indennità di carica per i presidenti dell'INPS, dell'INAIL, dell'INPDAP e dell'IPSEMA”.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indennità di carica lorda, di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 16 marzo 1995, spettante ai presidenti dei sottoelencati enti è adeguata nella misura corrispondente ai seguenti importi:

- | | |
|----------|-----------------|
| • INPS | £ 248.540.000; |
| • INAIL | £ 219.640.000 ; |
| • INPDAP | £ 213.860.000 ; |
| • IPSEMA | £ 190.740.000. |

L'importo della medaglia di presenza, di cui al comma 2 del citato articolo unico, è adeguato a £ 162.000.

Nella medesima giornata non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza.

Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 10 maggio 2001 “Riduzione del tasso ufficiale di riferimento”.

A decorrere dal 15 maggio 2001 il tasso ufficiale di riferimento è ridotto da 4,75 al 4,50 per cento.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali
“Rivalutazione per l'anno 2001 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'articolo 80, commi 4 e 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388” (Pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001).

L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati da applicarsi per l'anno 2001, ai sensi degli articoli 65, comma 4, e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è pari al 2,6 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT in data 18 gennaio 2001).

Pertanto:

- l'assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2001, se spettante in misura intera, è pari a £ 208.438; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, è pari a £ 37.526.976;
- l'assegno mensili di maternità da corrispondere agli aventi diritto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, se spettante nella misura intera, è pari a £ 500.000, per complessive £ 2.500.000, ai sensi dell'art. 80, comma 11, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per le domande relative alle nascite, agli affidamenti preadottivi ed alle adozioni senza affidamento avvenuti nel corso dell'intero anno 2001, il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a £ 52.120.800.

Le operazioni di riparametrazione dell'indicatore della situazione economica dei nuclei familiari con diversa composizione economica ed il calcolo della misura dei benefici da erogare sono effettuati secondo le procedure di cui all'allegato A al decreto del Ministro della solidarietà sociale n. 452/2000.

Per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per l'anno 2001, si applica, altresì la disposizione di cui all'articolo 80, comma 4, della legge n. 388/2000.

Per gli assegni per il nucleo familiare da erogare per l'anno 2000 (per i procedimenti in corso) continuano ad applicarsi i valori previsti per l'anno 2000.

Per gli assegni di maternità da erogare per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° luglio al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi i seguenti valori: assegno di maternità, se spettante nella misura intera, pari a £ 300.000, per complessive £ 1.500.000; indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti, £ 50.800.000.

Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 17 maggio 2001 “Avvio della seconda fase dell’operazione di cartolarizzazione dei crediti dell’INPS”.

In applicazione di quanto previsto all'articolo 13 della legge n. 448/1998, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge n. 308/1999, convertito con modificazioni nella legge n. 402/1999 e successivamente modificato, l'INPS cede alla società di cartolarizzazione, costituita ai sensi del predetto articolo 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (Crediti aziende), i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (Crediti artigiani e commercianti) nonché i crediti contributivi verso le categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (Crediti agricoli), di seguito collettivamente indicati come “Crediti ceduti”, unitamente agli accessori per interessi e sanzioni civili.

I crediti ceduti comprendono quelli che sono maturati e non pagati alla data del 31 dicembre 2000, non sono stati riscossi dall'INPS alla data del 30 aprile 2001 compreso e non vengono eliminati dall'INPS, in applicazione della procedura interna di eliminazione di crediti, entro la data del 30 settembre 2001.

In relazione ai crediti ceduti l'INPS garantisce alla società di cartolarizzazione l'importo nominale minimo di 3.253 milioni di euro, suddiviso in 1.704 milioni di euro di Crediti aziende, 1.136 milioni di euro di Crediti artigiani e commercianti e 413 milioni di euro di Crediti agricoli.

L'INPS redige appositi elenchi dei crediti ceduti entro e non oltre il 30 settembre 2001.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2001
“Approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.**

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 sono approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione.

La dichiarazione sostitutiva unica deve essere redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e l'attestazione della presentazione della stessa è rilasciata al dichiarante dai soggetti previsti dalla legge, previa verifica della completezza e della correttezza formale dei dati dichiarati.

L'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva unica trasmette, entro i successivi dieci giorni, i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'INPS.

L'INPS, ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e rende disponibili detti indicatori agli enti erogatori, nonché al dichiarante, anche al fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, secondo il modello di attestazione previsto.

I richiedenti di prestazioni sociali agevolate, per l'erogazioni delle quali gli enti erogatori abbiano previsto accanto all'indicatore della situazione economica equivalente criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, non sono tenuti a presentare altre dichiarazioni se l'applicazione di detti criteri può essere effettuata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.

I comuni, gli enti erogatori e l'INPS presso le quali è presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta

compilazione della stessa, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale.

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della solidarietà sociale in data 25 maggio 2001, n. 337 “ Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”.

Il regolamento prevede che si applichi la disciplina dell'ISE sia in materia di assegni per i nuclei familiari con tre figli minori, a decorrere dall'anno 2001, che per l'assegno di maternità, riferito alle nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti in data non anteriore al 1° luglio 2001.

Prevede, inoltre, modalità per la richiesta della prestazione ed attribuisce all'INPS l'esercizio della potestà concessiva.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 giugno 2001 “Attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito nella legge 2 luglio 2001, n. 248. Determinazione delle percentuali di sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle aziende agricole ubicate nelle provincia di Foggia danneggiate dalla crisi idrica”.

Il decreto di attuazione dell'articolo in parola determina le percentuali di sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento nella misura del 9% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 35% e non superiore al 70% della produzione lorda vendibile e del 19% per quelle che abbiano subito danni superiori al 70% della produzione lorda vendibile. In ogni caso è esclusa la produzione zootecnica.

Qualora lo stato di emergenza idrica venga confermato, con specifico provvedimento, la misura dell'esonero per l'anno successiva è determinata nell'1%.

I benefici sono accordati dagli enti impositori su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati e sono rimborsati dall'INPS nel limite massimo di 12 miliardi, sulla base di apposita rendicontazione.

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 giugno 2001 “Proroghe del trattamento di integrazione salariale e straordinaria e dell'indennità di mobilità in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 248 /2001”.

Per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali il decreto prevede di autorizzare la corresponsione di nuove concessioni nonché proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, al 31 dicembre 2001 ed al 30 giugno 2002, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali.

I trattamenti in parola saranno corrisposti dall'INPS.

Decreto legge in data 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, nella legge n. 334 in data 20 agosto 2001 “Interventi urgenti nel settore trasporti”.

La legge di conversione all'art. 3-bis. prevede una modifica al comma 30 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), ed in particolare dispone un finanziamento di 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale.

Ordinanza del Ministro dell'interno in data 11 luglio 2001 n. 3143 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle trombe d'aria che il 7 luglio 2001 hanno colpito i comuni di Arcore, Concorezzo, Vimercate ed Usmate Velate in provincia di Milano ed i comuni di Zogno, Bracca,

Strozza, Lovere, Alzano Lombardo, Villa d'Ogna, Ponte San Pietro, Curno, Mozzo e Gorno in provincia di Bergamo, nonché integrazioni all'ordinanza 2 luglio 2001, n. 3141".

L'ordinanza dispone, tra l'altro, la sospensione, dal 7 luglio al 31 dicembre 2001, del versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, ai soggetti residenti nei territori dei predetti comuni, o ivi avente sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata.

Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati ed ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, per effetto dell'evento calamitoso di cui trattasi, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

L'indennità sopraindicata è riconosciuta anche a coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per assistere urgentemente la loro famiglia.

L'indennità viene corrisposta dall'INPS, secondo le procedure di cui alla legge n. 164/1975, su richiesta del datore di lavoro, o in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato.

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 luglio 2001 "Sospensione dei termini degli obblighi tributari a favore dei soggetti colpiti dalla "tromba d'aria" nella regione Lombardia in data 7 luglio 2001, da emanare ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000".

Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 7 luglio avevano domicilio fiscale, nei comuni individuati nell'ordinanza n. 3143 dell'11 luglio 2001, le cui abitazioni ed i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni, attestato mediante perizia giurata, sono sospesi dal 7 luglio al 31 luglio 2001 i termini relativi agli adempimenti tributari, ivi compresi quelli relativi ai versamenti diretti dei tributi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2001
"Proroga degli adempimenti tributari da effettuare nel mese di agosto 2001".**

Il decreto prevede la proroga dei termini per effettuare i versamenti, in scadenza nel mese di agosto 2001, entro il giorno 24, senza alcuna maggiorazione e che le dichiarazioni periodiche IVA, in scadenza nel mese di agosto 2001, siano presentate in via telematica entro il 17 settembre 2001.

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile in data 25 luglio 2001, n. 3145 " Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa agli eventi eruttivi del vulcano Etna che il 13 luglio 2001 hanno colpito la provincia di Catania".

L'ordinanza dispone, tra l'altro, la sospensione, dal 13 luglio al 31 dicembre 2001, del versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, compresa la quota a carico dei dipendenti, ai soggetti residenti nei territori interessati dall'emergenza, che verranno individuati con provvedimenti del Prefetto di Catania, o ivi avente sede operativa alla data dell'evento calamitoso, le cui abitazioni ed i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale o che hanno subito un danno superiore al 30 per cento del valore dei beni attestato mediante perizia giurata.

Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati ed ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di